



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 236 DEL 05/11/2024

Proposta N° 247 del 05/11/2024

OGGETTO:	CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA BASILICATA E VIA LAZIO SUL PONTE SUL FIUME ADIGE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA (FRAZIONE SAN VITO AL MANTICO E FRAZIONE SETTIMO) PER CONTO DELLA OPEN FIBER - PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
-----------------	--

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta del 28.10.2024 n. di prot. 0046513, da parte della ditta Sensi S.r.l, con sede in Strada Bresciana, n. 44, 37139 – Verona, per conto della Open Fiber S.p.A., con sede legale in via Venezia, n. 130 – 35129 Padova, della chiusura al traffico veicolare con l'istituzione del divieto di transito nelle seguenti vie sul ponte di collegamento tra i comuni di Pescantina (frazione di settimo) e Bussolengo (frazione di san Vito):

- **in via Basilicata**, tratto compreso tra l'intersezione di via Turbina di Verona/via Piemonte di Bussolengo e via Lazio, eccetto frontisti e residenti.
- **in via Lazio**, nel tratto compreso tra la stessa e l'intersezione di via Piemonte, eccetto frontisti e residenti.

per l'esecuzione di lavori finalizzati allo sviluppo della rete di fibra ottica nelle giornate del 09 e 10 novembre 2024 e nelle giornate del 16 e 17 novembre 2024.

VISTA l'ordinanza emessa dal Comune di Pescantina n. 97 del 04.11.2024 con la quale per il tratto di propria competenza veniva concessa la chiusura;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla chiusura della circolazione viabilistica sul ponte suddetto per permettere l'ultimazione dei lavori di cui sopra;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento preposto;

RICHIAMATI l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale in data 0009812/24 del 01.03.2024;

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

A decorrere dalle ore 08:00 del 09.11.2024 alle ore 18:00 del 10.11.2024 e dalle ore 08:00 del 16.11.2024 alle ore 18:00 del 17.11.2024, e comunque fino a termine dei lavori sul ponte di collegamento tra i comuni di Bussolengo (frazione di San Vito Al Mantico) e Pescantina (fraz. Di Settimo), nell'area interessata dai lavori, si istituiscono temporaneamente i seguenti obblighi e limitazioni:

- **divieto di transito veicolare fatta eccezione per i residenti e frontisti in:**
- **via Basilicata, tratto compreso tra l'intersezione di via Turbina di Verona/via Piemonte di Bussolengo con via Lazio,**
- **via Lazio, tratto compreso tra la stessa e l'intersezione con via Piemonte,**
- **È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da via Turbina di Verona, giunti in corrispondenza con l'intersezione di via Basilicata con via Piemonte di svoltare a sinistra per la stessa direzione di marcia centro paese (Bussolengo), eccetto residenti e frontisti.**
- **È fatto obbligo per tutti i veicoli provenienti da via Piemonte, giunti in corrispondenza con via Lazio di proseguire diritto direzione di marcia Verona, eccetto residenti e frontisti.**
- **Demarcazione chiara e conforme alle norme vigenti dell'area interessata dai lavori, attraverso l'impiego di una recinzione adeguata e sicura.**

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la

rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

- fabio.fossa@sensisrl.it
- mattia.trufelli@openfiber.it
- Polizia locale di Pescantina (VR)
- Comando Stazione Carabinieri di Bussolengo;
- protocollo.atv@pec.it ;
- SUEM 118.
- scuola@comune.bussolengo.vr.it

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.